

## **REGOLAMENTO**

### **per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in società, enti ed organismi**

## INDICE

### **Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione**

### **Articolo 2 – Principi**

### **Articolo 3 – Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni**

### **Articolo 4 – Attività relative alla gestione delle partecipazioni**

### **Articolo 5 - Criteri di esecuzione delle attività**

5.1 ricevimento della notizia che può interessare il Servizio e istruzioni del Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni;

5.2 acquisizione di eventuali ulteriori elementi inerenti la notizia e l'Organismo;

5.3 predisposizione della proposta di delibera di Giunta;

5.4 eventuali determinazioni del Presidente;

5.5 partecipazione alle assemblee;

5.6 decisione della Giunta, comunicazioni e procedimenti conseguenti.

### **Articolo 6 – Rappresentanti della Camera di Commercio e obblighi di informazione**

### **Articolo 7 - Requisiti dei rappresentanti della Camera di Commercio**

## **Articolo 1**

### **Scopo e ambito di applicazione**

1. Questo Regolamento ha lo scopo di indicare i criteri e disciplinare le attività relativamente alle partecipazioni in Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni, Enti (di seguito, anche gli “Organismi”) detenute dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ed regolamentando in particolare:

- i principi che devono ispirare gli organi camerali nella gestione delle partecipazioni;
- i rapporti con gli Organismi ai quali la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno partecipa;
- la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre agli organi della Camera di Commercio per le decisioni di loro competenza;
- la cura degli adempimenti conseguenti.

2. Restano escluse le attività, comunque svolte dall’ufficio competente per la gestione delle partecipate (di seguito anche il “Servizio”), che non si prestano ad una “standardizzazione” della procedura.

3. Conseguentemente, restano al di fuori dell’ambito di applicazione del presente Regolamento la procedura per l’alienazione delle partecipazioni, inclusa quella ad evidenza pubblica, così come quella per la determinazione del prezzo.

## **Articolo 2**

### **Principi**

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e - nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come successivamente integrato e corretto - a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

2. La Giunta è l'organo competente a deliberare sulla partecipazione della Camera di Commercio, a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dimissioni societarie ed, in generale, sull'esercizio dei diritti del socio.

3. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte della Camera in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

4. L'atto deliberativo di cui al comma 3 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

### **Articolo 3**

#### **Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni**

1. La gestione delle partecipazioni è affidata al Dirigente della Camera di Commercio individuato dalla Giunta camerale.

2. Egli, annualmente, deve rendere e trasmettere alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, il conto giudiziale sulle partecipazioni, redatto avvalendosi delle relazioni dei rappresentanti della Camera di Commercio di cui al successivo art. 6 e munito del visto di parificazione con le scritture contabili dell'Ente camerale, con cui si attesta la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nel conto presentato e quelli riportati nel conto del patrimonio della Camera di Commercio.

## Articolo 4

### Attività relative alla gestione delle partecipazioni

1. In particolare, la Giunta può deve essere chiamata a deliberare in ordine alle seguenti tipologie di attività:

- la costituzione di società;
- l'alienazione e l'acquisizione di partecipazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, l'adesione, la cessione, il recesso, la cessazione in senso lato da una società già costituita;
- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali;
- la nomina, revoca e decadenza degli organi societari;
- il conferimento delle deleghe per la partecipazione alle assemblee;
- l'assunzione di iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale;
- le decisioni riguardanti il capitale ed il patrimonio delle società (quali, ad esempio, aumenti, riduzioni);
- variazioni di società che hanno riflessi sul bilancio dell'Ente camerale e con la programmazione economica finanziaria.

2. La Giunta può essere inoltre chiamata a deliberare in tutti i casi, in generale, in cui debba formarsi ed esternarsi la volontà della Camera di Commercio in relazione a vicende societarie.

## **Articolo 5**

### **Criteri di esecuzione delle attività**

1. La gestione dei procedimenti attinenti il Servizio delle partecipazioni – in linea generale – segue uno schema che contempla in sequenza le seguenti fasi:

- 1) ricevimento della notizia che può interessare il Servizio ed istruzioni del Dirigente di cui al precedente art. 3, in ordine alla necessità o meno di sottoporre la notizia alla Giunta camerale;
- 2) acquisizione eventuale di ulteriori elementi inerenti la notizia e l'Organismo;
- 3) predisposizione della deliberazione di Giunta;
- 4) eventuali determinazioni del Presidente;
- 5) partecipazione alle assemblee;
- 6) decisione della Giunta, comunicazioni e procedimenti conseguenti.

### **Articolo 5.1**

#### **Ricevimento della notizia che può interessare il Servizio e istruzioni del Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni**

Al ricevimento di una notizia, comunicazione e di quant'altro possa interessare il Servizio, il Responsabile dell'ufficio competente per la gestione delle partecipate verifica, conformemente alle istruzioni del Dirigente di cui al precedente art.3, se vi sia l'esigenza di informarne la Giunta, anche per una sua eventuale pronuncia in merito, sia che si tratti di Organismi nei quali l'Ente partecipa già, sia nel caso di Organismi non partecipati.

Relativamente alle assemblee degli Organismi partecipati aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, il Servizio dovrà mettere a disposizione dei membri di Giunta, in occasione di ciascuna

riunione, il bilancio e tutti i documenti previsti dalla legge a chiarificazione e supporto dello stesso, anche richiedendoli all'Organismo interessato, se necessario.

## **Articolo 5.2**

### **Acquisizione di eventuali ulteriori elementi inerenti la notizia e l'Organismo**

Qualora la notizia pervenuta non sia sufficiente per una completa conoscenza di quanto riferito ed, in particolare, quando la Giunta sia chiamata a pronunciarsi in relazione ad una qualsiasi fattispecie, il Responsabile del Servizio deve acquisire, con i mezzi a disposizione dell'Ente camerale o chiedendo agli Organismi coinvolti, tutte le ulteriori notizie e informazioni, anche storiche, che consentano un esame, il più esaustivo possibile, della pratica al fine di permetterne una completa conoscenza per una valutazione ponderata della decisione da assumere.

## **Articolo 5.3**

### **Predisposizione della proposta di delibera di Giunta**

In occasione di ciascuna riunione di Giunta camerale, deve essere predisposta una proposta di delibera per informare la Giunta delle comunicazioni pervenute alla Camera di Commercio nel periodo antecedente e relative agli Organismi partecipati, ritenute rilevanti sulla base delle istruzioni impartite dal Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni camerali. In particolare, la Giunta deve essere informata dell'esito delle assemblee o delle riunioni alle quali la Camera di Commercio ha partecipato. A tal riguardo, per poter disporre dei necessari elementi conoscitivi, si provvede a contattare il rappresentante che vi ha partecipato ed, eventualmente, a richiedere all'Organismo il relativo verbale.

La proposta di delibera, redatta sinteticamente, deve contenere le informazioni relative:

- alla notizia pervenuta;
- all'Organismo o agli Organismi coinvolti;
- alle norme che possano interessare;
- ad eventuali precedenti;
- al budget disponibile in bilancio, qualora sia richiesta una decisione di carattere finanziario.

La proposta di delibera è accompagnata da tutta la documentazione pervenuta ed inerente l'argomento in discussione, che deve essere trasmessa alla Segreteria Generale in tempo utile per la riunione di Giunta.

#### **Articolo 5.4**

##### **Eventuali determinazioni del Presidente**

Qualora dalla notizia pervenuta e dall'istruttoria della pratica emerga la necessità di una pronuncia dell'organo amministrativo entro tempi che non consentono, dato il calendario stabilito, di sottoporre la questione alla Giunta nella sua più prossima riunione, il Presidente, nel caso in cui ritenga la decisione urgente e necessaria, può adottare una determinazione in sostituzione della Giunta.

La determinazione presidenziale così assunta viene sottoposta alla Giunta, nella sua prima riunione utile, per la richiesta di ratifica, ai sensi dell'art. 20, 18, comma 3, dello Statuto.

#### **Articolo 5.5**

##### **Partecipazione alle assemblee**

Nelle assemblee di Organismi partecipati a cui si decide di intervenire, la Camera di Commercio è rappresentata dalla persona designata dalla Giunta che, contestualmente alla designazione, impartisce altresì le istruzioni di voto.

#### **Articolo 5.6**

##### **Decisione della Giunta, comunicazioni e procedimenti conseguenti**

1. Successivamente all'assunzione della decisione da parte della Giunta, o del Presidente in caso d'urgenza, il Responsabile del Servizio cura, anche con il supporto del Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni, ogni ulteriore adempimento successivo e conseguente, compresa, se necessario, la comunicazione di quanto deciso agli Organismi interessati e alle persone coinvolte.
2. La Camera di Commercio invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.



## Articolo 6

### Rappresentanti della Camera di Commercio e obblighi di informazione

1. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo dell'Organismo partecipato.
2. Spetta alla Giunta Camerale l'individuazione dei candidati agli incarichi sociali, che tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa, nonché all'attività svolta e nel rispetto dei dettami normativi, potranno essere individuati, su proposta del Presidente o del Dirigente Responsabile della gestione delle partecipazioni:
  - a. tra i dipendenti dell'ente camerale;
  - b. tra soggetti esterni alla Camera di Commercio specializzati nelle materie di interesse, anche mediante la comparazione di almeno due o tre *curricula*.
3. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio negli organi amministrativi e di controllo di enti, società o altri organismi devono tener informata la Giunta ed il Dirigente Responsabile della gestione delle partecipazioni, inviando relazioni sull'andamento, con cadenza semestrale, nelle quali indicano le modalità con cui hanno esercitato le funzioni loro affidate in conformità alle direttive impartite dall'Ente camerale.
4. Annualmente i rappresentanti nominati o designati dalla Camera devono presentare altresì il conto finale relativo alla consistenza del valore della quota di capitale partecipata ed alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con l'indicazione delle cause che le hanno determinate.
5. Qualora richiesto dal Presidente, dalla Giunta o dal Dirigente Responsabile della gestione delle partecipazioni, i rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio, redigono e presentano inoltre relazioni dettagliate sull'attività dell'Organismo partecipato e sui progetti di sviluppo.
6. I rappresentanti designati negli organi di controllo societari devono altresì assicurare il controllo dei bilanci sociali, inteso quale verifica della veridicità e correttezza delle scritture contabili e segnalare, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate.

## Articolo 7

### Requisiti dei rappresentanti della Camera di Commercio

---

---

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Organismi partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.

2. A tal fine, gli interessati devono presentare alla Camera di Commercio, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e, nel corso dell'incarico, annualmente, una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità.